

Accordo fra
Università degli Studi di Trieste

e

l'Associazione Italiana Biblioteche

Premesso che

- l'Associazione Italiana Biblioteche è una delle tre associazioni professionali che costituiscono il MAB – Musei Archivi Biblioteche;
- in data 17 ottobre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa fra l'Università degli Studi di Trieste e il coordinamento MAB Friuli Venezia Giulia;
- l'articolo 1 del Protocollo prevede il conseguimento di un più stretto collegamento tra le Parti con l'attuazione di forme di collaborazione nei settori dell'informazione, aggiornamento, didattica, studio e ricerca;
- il presente Accordo intende normare i rapporti fra le Parti per quanto riguarda l'attivazione e la successiva organizzazione di attività di formazione professionale di comune interesse.

A tal fine il presente atto stabilisce compiti e funzioni di ciascuna parte.

Articolo 1 – Oggetto

Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- attuazione delle attività di formazione di comune interesse, anche mettendo a disposizione materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie. Le parti si impegnano a rilasciare un'attestazione congiunta relativa alla formazione;
- attivazione di ogni possibile iniziativa in ordine ad attività operativa scientifica e/o di formazione ritenuta congiuntamente di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale.

Articolo 2 – Compiti AIB

L'Associazione Italiana Biblioteche, in occasione dell'attivazione di corsi di formazione professionale ai quali l'Università di Trieste intenda collaborare perché di particolare interesse per i propri dipendenti e/o studenti, si impegna a:

- occuparsi del coordinamento scientifico;
- svolgere le attività di segreteria (iscrizioni, comunicazioni agli iscritti, distribuzione del materiale didattico);

- gestire gli aspetti contabili (liquidazione incarichi ai docenti, emissione di fatture);
- coprire i costi delle docenze e delle spese sostenute dai relatori nella misura del 50%;
- garantire ai partecipanti dell'Università di Trieste un trattamento equivalente a quello previsto per i propri associati.

Articolo 3 - Compiti Università

Nell'ambito dei corsi di cui sopra, l'Università degli Studi di Trieste si impegna a:

- fornire in forma gratuita gli spazi e le attrezzature disponibili nelle sue sedi presenti sul territorio regionale (Trieste, Gorizia, Pordenone);
- riconoscere per gli studenti universitari l'assegnazione dei CFU previsti per le attività elettive, anche cumulando le ore dei singoli seminari, previa determinazione dei singoli Dipartimenti;
- coprire i costi delle docenze e delle spese sostenute dai relatori nella misura del 50%.

Articolo 4 – Responsabili della Convenzione

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'articolo 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni.

Articolo 5 - Durata

La durata del presente Accordo sarà coincidente con quella del Protocollo d'intesa siglato fra le parti il 17 ottobre 2012 e verrà rinnovato secondo le medesime norme per esso previste.

I Contraenti potranno recedere dall'Accordo con un preavviso di tre mesi da comunicarsi con lettera raccomandata A/R.

Articolo 6 - Dati personali

I dati trattati in esecuzione della presente convenzione saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

Articolo 7 - Controversie

Per qualunque controversia relativa al presente Accordo, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 8 - Clausola di salvaguardia

Qualora l'attività derivante dal presente Accordo possa, anche potenzialmente,


comportare occasione di un impegno non compatibile con le risorse finanziarie dei contraenti, l'Università e l'Associazione Italiana Biblioteche si riservano il diritto di recedere con comunicazione raccomandata a.r. all'altro contraente, per giusta causa.


Parimenti, ciascun contraente si riserva il diritto di recedere, con preavviso di mesi tre da inviarsi con lettera raccomandata A/R, nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o attività aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Articolo 9 - Registrazione

Il presente Accordo costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti. Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Il Rettore
dell'Università degli Studi di Trieste

prof. Sergio Paoletti

Il Presidente
della Sezione Friuli Venezia Giulia
dell'Associazione Italiana Biblioteche

dott.ssa Cristina Marsili